



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Prot. in uscita n. 753

Roma, 14.01.2014

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro Sedi

Ai C.P.A.
Loro Sedi

All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della
Regione Sicilia – Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile – Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti – Bolzano

All' ANFIA

All' UNRAE

All' ANIMA

All' ASCOMAC

All' UNACOMA

All' UNIMA

Alla CONFAL

All' UNACEA

Oggetto: Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014.
Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico

Si trasmette il decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell'art. 114 del nuovo codice della strada, riguardante l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Con il suddetto decreto dirigenziale vengono impartite le relative procedure per l'immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.

A far data dalla presente circolare sono abrogate sia le disposizioni impartite con la circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013, sia le disposizioni impartite con la circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013, fatte salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



PC/





PROT. N. 752 del 14.01.2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 145 del 23/12/2013 ed in particolare l'art. 13, comma 12, che introduce, dopo il comma 2 dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2 bis;

Visto il comma 2 bis dell'art. 114 del Nuovo codice della Strada che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;

Visto del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985.

DECRETA

Art. 1

1. I carrelli di cui all'articolo 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
 - a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza,

- larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
- b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
 - c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
 - d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
 - e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
 - g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
 - f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
 - h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

Art. 3

1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Art. 4.

1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente

proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al facsimile allegato al presente decreto.

2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.

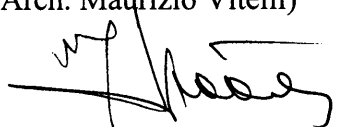
3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14.01.2014

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Vitelli', written over a horizontal line.

Allegato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Ufficio motorizzazione civile di.....

Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori

Visto l'art. 114 del Nuovo Codice della Strada;

Visto il decreto ministeriale ;

Vista la richiesta presentata in datada..... ;

Visto il benessere dell'Ente proprietario della strada ;

Si autorizza la circolazione del carrello:

Costruttore ;

Tipo..... ; telaio n° ;

caratteristiche:

Lunghezza (m) ;

Larghezza (m) ;

Altezza (m) ;

Massa a vuoto/a pieno carico (Kg) ;

Massa rimorchiabile (Kg) ;

sul percorso appresso indicato:.....

..... ;

condizioni di uso:

Velocità massima di trasferimento (km/h) ;

Nella circolazione a vuoto - se il carrello è di tipo elevatore e non è munito di forche retrattili o ribaltabili – predisposizione di barra di protezione delle forche segnalata con strisce bianche e rosse retroriflettenti;

Dispositivo supplementare a luce lampeggiante sempre in funzione;

Eventuali ulteriori prescrizioni ;

La presente autorizzazione ha validità fino al ;

....., lì

Il direttore dell'Ufficio motorizzazione civile

.....